



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 185 – 30 LUGLIO 2021**

Riunione del 28/07/2021

**94.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

- **Sig. Andrea ROSATI**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò       Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

*Andrea ROSATI: per avere, in violazione degli artt. 9 e 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché della normativa anticovid-19, continuato ad assistere alla gara di Serie C femminile, n. 952 disputata in data 20 febbraio 2021, nonostante l'invito dell'arbitro a rispettare l'ordine di disputare la gara a porte chiuse.*

OSSERVA

Con esposto del 21/2/2021, il Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, sig. Luigi Roccato, segnalava alla Procura Federale il comportamento dell'arbitro Andrea Rosati, il quale – in occasione della gara di serie C n. 952 del 20.2.2021 – presenziava all'incontro – nonostante la stessa fosse da disputare “a porte chiuse”, in applicazione delle norme speciali sulla prevenzione del Covid19 – rifiutando di ottemperare all'invito ad allontanarsi rivolto al tesserato da parte del primo arbitro della partita.

Esaurita la fase istruttoria, in assenza di memorie difensive da parte dell'incolpato, l'Ufficio della Procura deferiva il sig. Rosati al Tribunale che deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del



perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convocando il prevenuto per il giorno 28/7/2021.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Giuseppe Militerni - il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità del tesserato concludendo per la comminazione di adeguata sanzione – nonché l'incolpato il quale, ammettendo l'addebito contestato, illustrava al Collegio le motivazioni a base del proprio contegno chiedendo di contenere la sanzione entro il minimo.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati non solo risultano essere documentalmente accertati nel rapporto di gara redatto dall'arbitro dell'incontro *de quo*, ma gli stessi sono stati oggetto di dichiarazioni ampiamente confessorie da parte del sig. Rosati.

Quest'ultimo, infatti, in sede di udienza, ha candidamente ammesso di "*aver tenuto un comportamento giuridicamente sbagliato*" per aver assistito - per tutta la durata – all'incontro di serie C n. 952 del 20.2.2021 non ottemperando all'invito rivolto, ad inizio gara da parte del primo Arbitro, di allontanarsi dall'impianto sportivo dovendosi disputare l'incontro "a porte chiuse" e quindi in assenza di spettatori.

Il sig. Rosati ha riferito di aver rispettato in ogni caso tutte le norme sanitarie di accesso al palazzetto dello sport (i.e. misurazione temperatura, utilizzo dispositivo sanitario – mascherina – igienizzazione mani e distanziamento) tentando di "giustificare" la propria presenza (e quindi il proprio mancato allontanamento) in virtù di mere esigenze tecniche dettate dalla necessità di "*osservare lo svolgimento del nuovo protocollo di gara poiché era da tanto che non arbitro*".

Tale motivazione non è idonea a scriminare né ad attenuare in alcun modo il contegno tenuto dal sig. Rosati in spregio alla normativa federale ed alla normativa dettata per il contrasto del fenomeno epidemiologico che ha attinto l'Italia (così come il resto del Mondo) rivestendo, se del caso, maggiore rilevanza in quanto posto in essere proprio da un arbitro federale che dovrebbe ben conoscere le disposizioni regolamentari ed in ogni caso attenersi all'invito al rispetto delle stesse rivolto da altro collega.



Appare singolare, infatti, che un arbitro – ontologicamente deputato a far rispettare le regole di gioco – non rispetti le prescrizioni regolamentari e non si attenga a quanto richiesto da altro tesserato svolgente le medesime funzioni federali.

Per tali motivi, il comportamento dell'inculpato merita adeguata emenda sanzionatoria. In ogni caso, nella determinazione della misura della sanzione disciplinare, il Collegio ha ritenuto di valutare positivamente il contegno processuale collaborativo del sig. Rosati.

### **PQM**

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato Andrea Rosati con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 28 luglio 2021.

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 luglio 2021